

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], avverso la decisione in data 3/11/16 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha disposto, nei suoi confronti, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato, per mancato pagamento dei contributi annuali;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'avv. [OMISSIS];
Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Secchieri;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso l'avv. [OMISSIS], il quale ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e, in subordine, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

FATTO

Con provvedimento in data 3.11.2016 il Coa di Roma deliberava la sospensione in via amministrativa dell'avv. [RICORRENTE] per il mancato pagamento dei contributi per gli anni dal 2013 al 2016, assegnando termine sino al 31.12.2016 per la regolarizzazione della posizione, in mancanza della quale il provvedimento sarebbe divenuto definitivo.

La delibera veniva comunicata all'interessato a mezzo PEC, che indicava quale oggetto la dicitura "avviso di sospensione", in data 30.11.2016. Successivamente, decorso il termine del 31.12.2016, in data 12.1. 2017 veniva notificata al ricorrente la delibera, divenuta definitiva.

Con ricorso depositato in data 20.1.2017 l'avvocato [RICORRENTE], assistito anche da avvocato Cassazionista, dopo avere ripercorso in linea di fatto le vicende che avevano portato nel 2014 ad una prima sospensione di carattere amministrativo per omesso versamento dei contributi, confermata sia dal CNF che dalla Corte di Cassazione a SSUU, proponeva impugnazione avverso la delibera deducendo sette motivi di censura.

Con il primo motivo lamenta la nullità assoluta ed insanabile per difetto di sottoscrizione della delibera, dal momento che, in analogia con l'art. 59 della L. 247/12 il provvedimento avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Presidente del COA e notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, mentre nel caso specifico, era stato notificato a mezzo PEC per estratto dal verbale 3.11.2016, autenticato dal funzionario responsabile del procedimento.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione e disapplicazione della norma di cui agli artt. 3 e 8 L. 241/90 – nullità assoluta del provvedimento – abuso di potere" non essendo state indicati nel provvedimento, avente pacificamente natura di atto amministrativo, il termine per l'impugnazione e l'autorità innanzi alla quale il provvedimento doveva essere impugnato, così come previsto dalla L.241/1990. Il provvedimento sarebbe inoltre privo di motivazione, con l'indicazione del fatto e delle norme di diritto violate.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: difetto di giurisdizione del CNF, appartenendo questa al giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo; abuso di potere, affermando che il Consiglio Nazionale Forense si sarebbe illegittimamente attribuito la giurisdizione; illegittimità costituzionale per conflitto di interessi, per essere il contributo annuale dovuto

al COA comprensivo della quota da versare al CNF.

Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 29 n. 4 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 nonchè abuso di potere": secondo il ricorrente, posto che l'art. 29 n. 4 prevede che la misura annuale del contributo sia fissata dal Coa per garantire il pareggio di bilancio, il contributo richiesto sarebbe illegittimo, dal momento che il COA di Roma, pur avendo chiuso il bilancio 2015 con un avanzo di € 77.000, nonostante i crediti vantati dagli avvocati morosi nel versamento delle quote, e pur vantando un patrimonio di € 4 milioni, aveva aumentato il contributo annuale.

Con il quinto motivo viene dedotta "*Violazione dell'art. 29 n. 5 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 – abuso di potere – attività intimidatoria*": ritiene il ricorrente che il provvedimento sospensivo sia illegittimo perché il COA non ha preventivamente provveduto alla riscossione del contributo annuale ai sensi delle norme per la riscossione delle imposte dirette, come invece, a suo dire avrebbe dovuto. Avrebbe inoltre esercitato una attività intimidatoria, convocando per la sola adunanza del 3.11.2016 decine e decine di avvocati, nella maggior parte giovani in difficoltà economica, che al fine di evitare il provvedimento di sospensione avrebbero provveduto al pagamento, ignorando che il COA elargirebbe illegittimamente fondi ed altre utilità (quali ad esempio defibrillatori) in beneficenza ad *onlus* o a terzi estranei

Con il sesto motivo il ricorrente eccepisce l' insussistenza del diritto azionato, nonché abuso di potere al fine intimidatorio, affermando che il COA non avrebbe diritto di ottenere da lui i contributi annuali di iscrizione all'albo relativi agli anni 2013-2016 avendo egli, nel 2008, richiesto il nullaosta al trasferimento presso il COA di Velletri, documento mai rilasciato dal COA di Roma. L'insussistenza del diritto del COA risiederebbe inoltre nella circostanza che la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale eliminerebbe l'obbligo della corresponsione del contributo.

Con il settimo motivo viene dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 n. 6 legge 31 dicembre 2012 n. 247 – e la violazione artt. 3 e 23 Cost.": il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 comma 6 L. 247/2012 per contrarietà all'art. 23 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sospensione automatica dall'esercizio della professione forense, senza che il COA preventivamente avvii il procedimento di riscossione del contributo.

Formula pertanto le seguenti richieste:

- in via cautelare: la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
- in via pregiudiziale:

a) dichiarare il difetto di giurisdizione del CNF;

b) sollevare l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 comma 6 L. 247/2012

- nel merito:

a) dichiarare illegittimo e nullo il provvedimento impugnato;

b) dichiarare non dovuto il pagamento del contributo;

In via istruttoria nulla richiede.

Si è costituito con unica memoria difensiva, il COA di Roma, che chiede il rigetto del ricorso.

Diritto

Deve innanzitutto considerarsi superata la domanda di sospensione del procedimento proposta, in via cautelare, in questa sede e con altro autonomo ricorso, in quanto assorbita dalla presente decisione.

Tanto precisato, il ricorso non è fondato e non può pertanto trovare accoglimento.

Questioni di ordine sistematico impongono dapprima la disamina dei motivi proposti in via pregiudiziale, e successivamente dei motivi di merito.

1. In via pregiudiziale, il ricorrente eccepisce innanzitutto il difetto di giurisdizione di questo Consiglio, che nel silenzio dell'art. 29, comma 6 della L. 247/2012, avrebbe avvocato a sé la giurisdizione in materia, per un molteplice ordine di motivi:

a. trattandosi di provvedimento di indubbia natura amministrativa, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, ovvero al Giudice Amministrativo.

b. in secondo luogo, poiché il contributo richiesto dall COA è comprensivo del contributo dovuto al CNF, ditalché vi sarebbe conflitto di interessi, dal momento che Giudice ed ente impositore coinciderebbero.

c. Infine, poiché il CNF è giudice speciale, la sua giurisdizione non può essere estesa oltre le materia espressamente devolutesi per legge, pena la violazione dell'art. 102 della Costituzione.

Chiede pertanto che, ai sensi dell'art. 37 c.p.c. questo Consiglio declini la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario ovvero Amministrativo.

Il motivo non è fondato.

La questione è già stata esaminata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, su ricorso dello stesso avv. [RICORRENTE], che in quella sede aveva indicato come competente il Giudice tributario: con la sentenza n. 7666/2017 la Suprema Corte ha riconosciuto la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense, affermando che oggetto del giudizio relativo all'incidenza del mancato pagamento del contributo annuale al Consiglio dell'Ordine di appartenenza *“è l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione all'albo e per poter esercitare la professione, non anche la legittimità della*

pretesa del pagamento del contributo previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto della iscrizione all'albo. Si rimane, dunque, nell'ambito di questioni che rientrano appieno nella competenza dei consigli dell'ordine e, in sede di impugnazione, del Consiglio nazionale forense, non essendo in alcun modo predicabile la giurisdizione del giudice tributario.

Del resto, lo stesso ricorrente, a fronte della richiesta del COA di pagamento dei contributi per gli anni dal 2008 al 2012, non ha introdotto una controversia tributaria per sentire accertare l'insussistenza della pretesa del COA, ma ha adito, in via di impugnazione, il Consiglio nazionale forense, secondo le norme dell'ordinamento professionale forense (...)".

Sussiste pertanto la giurisdizione di questo Consiglio, che conosce, in via esclusiva, e quale Giudice Speciale, delle controversie relative all'impugnazione di provvedimenti riguardanti l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dall'Albo degli Avvocati.

2. Con il settimo motivo di ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6 della L. 247/2012 nella parte in cui, secondo la sua interpretazione, prevederebbe la sospensione dall'esercizio della professione forense senza che il COA abbia preventivamente avviato il procedimento di riscossione del contributo secondo le norme tributarie, richiamate dall'art. 29 comma 5, impedendo quindi al contribuente di dedurre in quella sede, eventuali vizi formali dell'atto, o l'illegittimità della pretesa, e così integrando violazione del diritto di fesa.

La questione non è fondata, dal momento che lo stesso art. 29, comma 6 prevede che la sospensione amministrativa a tempo indeterminato per la mancata corresponsione del contributo di iscrizione sia preceduta dalla contestazione della morosità e dalla convocazione dell'iscritto inadempiente. In sede di audizione, pertanto, è ben possibile proporre le proprie osservazioni ed esercitare quindi il proprio diritto di difesa, nel pieno rispetto del diritto costituzionalmente garantito.

Nel caso che ci occupa, l'avv. [RICORRENTE] è stato regolarmente convocato all'adunanza consiliare del 3 novembre 2016, ed ha svolto deduzioni con memoria scritta, inviata a mezzo PEC in data 2.11.2017 (doc. 10 prodotto a corredo del ricorso).

Anche questo motivo è pertanto privo di fondamento.

3. Il quarto ed il quinto motivo di impugnazione vengono trattati insieme, avendo entrambi per oggetto doglianze relative alle modalità con le quali il COA di Roma ha determinato, ai sensi rispettivamente degli art.li 29, comma 4 e 29 comma 5 l'ammontare del contributo di iscrizione e le modalità di convocazione degli iscritti non in regola con il pagamento del contributo di iscrizione. A tali doglianze non corrisponde, tuttavia, una specifica domanda

del ricorrente, né è consentito al Consiglio Nazionale Forense, giudicare, in questa sede, sul punto. I motivi sono pertanto inammissibili.

4. Passando all'esame del merito, con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della delibera di sospensione per difetto di sottoscrizione da parte del Presidente del COA di Roma e per essere il provvedimento stato notificato a mezzo PEC, anziché a mezzo Ufficiale Giudiziario, per analogia a quanto disposto dall'art. 59 della L. 247/2012. Entrambe le doglianze sono prive di fondamento, dal momento che la sottoscrizione del Presidente del COA deve risultare nell'originale dell'atto (e della mancata sottoscrizione del verbale originale non vi è copia agli atti), mentre al ricorrente è stato notificato, in copia conforme all'originale, estratto del verbale dell'adunanza del 3 novembre 2016 contenente la delibera: la sottoscrizione del Funzionario responsabile del procedimento è pertanto conforme a normativa.

Quanto alla notifica, avvenuta a mezzo PEC, la stessa è regolare, alla luce delle previsioni dell'art. 48 del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche, trattandosi di provvedimento amministrativo.

5. con il secondo motivo di impugnazione l'avv. [RICORRENTE] deduce la nullità della delibera, per mancata indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione.

La doglianza è infondata: giurisprudenza costante di questo Consiglio prevede che “*L'omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell'impugnazione non giustifica, in caso di ritardo dell'impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell'incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile*” (ex multis: CNF, sentenze 64/2010, 15/2016, 366/2016) o al più “*giustifica, in caso di ritardo dell'impugnazione stessa, la concessione di un termine per l'errore scusabile, ove ne ricorrano i presupposti.*” (CNF sentenze 180/2016, 277/2015). nel caso di specie, ad ogni buon conto, il ricorrente ha depositato il ricorso tempestivamente, e davanti all'autorità competente.

6. con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce la non debenza dei contributi pretesi dal COA di Roma, per non avere questi adempiuto alla sua richiesta di rilascio del nulla osta per il trasferimento presso il COA di Velletri, avanzata già nell'anno 2009. Anche tale doglianza è priva di fondamento, dal momento che risulta agli atti di causa che l'Ordine ebbe a rilasciare il nulla osta sin dall'anno 2009; per il ritiro del documento, il richiedente avrebbe dovuto saldare la morosità in cui versava anche in quegli anni, e poi perfezionare la propria iscrizione all'Ordine di Velletri. Cosa che non consta egli abbia fatto.

Il motivo è pertanto infondato.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2017.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria